

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-impres

Bilancio in forma abbreviata

Normativa di riferimento – Ambito di riferimento

**Art 2435 bis
C.C.**

Le società possono redigere il bilancio **in forma abbreviata** quando, **nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superino due dei seguenti limiti:**

REQUISITI DIMENSIONALI

- totale attivo patrimoniale € 4.400.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità.

***Aziende di nuova
costituzione***



***Società già in
funzionamento***

Normativa di riferimento – Contenuto



- Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa vengono semplificato nel contenuto delle voci;*
- Vengono semplificati alcuni criteri di valutazione;*
- Il Rendiconto Finanziario può essere omesso;*
- E' stata disciplinata una quasi totale omissione della Relazione sulla Gestione.*

Normativa di riferimento – Contenuto Stato Patrimoniale

**Art 2435 bis
C.C.**

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con **lettere maiuscole e con numeri romani**:

- le voci A (crediti per capitale sottoscritto) e D (ratei e risconti) dell'attivo possono essere comprese nella voce CII (crediti);
- la voce E (Ratei e risconti) del passivo può essere compresa nella voce D (Debiti);
- nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Normativa di riferimento – Contenuto Conto Economico

**Art 2435 bis
c.c.**

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:



- voci A2 e A3
- voci B9(c), B9(d), B9(e)
- voci B10(a), B10(b), B10(c)
- voci C16(b) e C16(c)
- voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)
- voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)

Normativa di riferimento – Contenuto Nota Integrativa

**Art 2435 bis
C.C.**



- 1) (criteri di valutazione);
- 2) (movimenti delle immobilizzazioni);
- 6) (dei debiti di durata residua superiore a 5 anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie);
- 8)(Analiticamente l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati);
- 9)(Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale; Impegni in materia di trattamenti di quiescenza e simili);
- 13)(Importo e natura di singoli ricavi o costi di entità o incidenza eccezionali);
- 15) (Numero medio dei dipendenti);
- 16)(Ammontare dei compensi di amministratori e sindaci, dei crediti concessi agli stessi (e relative condizioni);

Normativa di Riferimento – Contenuto Nota Integrativa

Art 2435 bis C.C.



- 15) (Numero medio dei dipendenti);
- 16) (Ammontare dei compensi di amministratori e sindaci, dei crediti concessi agli stessi (e relative condizioni));
- 22-bis) (le operazioni realizzate con parti correlate, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali Condizioni di mercato);
- 22-ter) (la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale);
- 22-quater) (Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio);
- 22-sexies), Nome e sede legale dell'impresa che redige il bil. consolidato;
- primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1) (Informazioni relative al «fair value» delle diverse categorie di strumenti finanziari derivati).

Deroghe ai criteri di valutazione ordinari

- I titoli al costo d'acquisto;*
- I crediti al valore di presumibile realizzo*
- I debiti al valore nominale*

La Relazione sulla gestione

ESONERO DALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE



Qualora le società che redigono il bilancio in forma abbreviata forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 (azioni proprie in possedute, acquistate, vendute), esse sono **esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.**

Bilancio delle micro-imprese

Normativa di riferimento – Ambito di riferimento

Art 2435 ter
c.c.

Sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

REQUISITI DIMENSIONALI

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni:
350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 5 unità.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis (bilancio in forma abbreviata)

ULTERIORI ESENZIONI

- ➔ **Le micro-impresе sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art.2427 n.9 e art. 2427 n. 16.**
- ➔ **Non sono applicabili le disposizioni di cui al 5° comma dell'art.2423 e al n.11-bis del 1° comma dell'art. 2426.**

SINTESI

Di seguito riportiamo la composizione del bilancio per tipologia di società:

Tipologia società	Attivo Stato Patrimoniale	Ricavi netti	Media dipendenti	Composizione bilancio
GRANDE (*) Art. 2423	Oltre 4.400.000 Euro	Oltre 8.800.000 Euro	50	Stato patrimoniale Conto Economico Rendiconto Finanziario Nota Integrativa
PICCOLA (**) Art. 2435bis	Fino a 4.400.000 Euro	Fino a 8.800.000 Euro	Fino a 50	Stato patrimoniale Conto Economico Nota Integrativa
MICRO (***) Art. 2435ter	Fino a 175.000 Euro	Fino a 350.000 Euro	Fino a 5	Stato patrimoniale Conto Economico

(*) Obbligo di redigere la Relazione sulla Gestione

(**) Applicano il fair value per la valutazione degli strumenti finanziari

(***) Non applicano il fair value per la valutazione degli strumenti finanziari